



PROVINCIA DI ROVIGO



COSA DEVO FARE PERCHE' IL MIO IMPIANTO SIA EFFICIENTE

Definizione di impianto termico:

“Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Chi è il Responsabile dell'impianto

- l'occupante dell'immobile, a qualsiasi titolo, in caso di impianti individuali;
- l'amministratore di condominio, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati;
- il Terzo responsabile nel caso di affidamento della responsabilità a ditta qualificata;
- il proprietario dell'immobile in tutti gli altri casi.

Cosa deve fare il responsabile dell'impianto nella Provincia di Rovigo

Far eseguire la manutenzione da tecnico/ditta abilitato/a secondo il D.M. 37/2008 ed iscritto alla Camera di Commercio ed utilizzare l'impianto in base ai limiti prescritti per la Zona Climatica E – Pianura.

Deve garantire il rispetto dei limiti di esercizio e dei valori limite della temperatura degli ambienti.

Per la climatizzazione invernale:

- dal 15 ottobre al 15 aprile, tra le ore 5 e le ore 23 per un massimo di 14 ore giornaliere;
- a 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Per la climatizzazione estiva:

- 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

Tali limiti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

Che cos'è il libretto d'impianto

Dal 15 ottobre 2014 con il D.M. 10 febbraio 2014 sono entrati in vigore i nuovi “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione ed il rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”.

Con D.G.R.V. 23 dicembre 2014 n. 2569 la Regione del Veneto ha istituito il Catasto Regionale telematico degli impianti termici CIRCE, dove vengono registrati a cura del manutentore degli impianti, le manutenzioni ed i controlli eseguiti.

Ogni utente può controllare la situazione del proprio impianto inserendo i suoi codici (codice catasto e codice chiave che **devono** essere forniti dal tecnico) accedendo al link:

https://catasto-impianti-termici.regione.veneto.it/consultazione_anonima.php

Quali impianti devono essere dotati di libretto d'impianto

Tutti gli impianti termici sia nuovi che esistenti devono essere dotati del nuovo libretto d'impianto approvato dalla Regione Veneto con D.G.R.V. 1363/2014.

Chi compila il libretto

Il libretto viene compilato dall'installatore, in caso di impianto nuovo, o dal tecnico manutentore che provvederà anche a tenerlo aggiornato.

Quanti libretti sono necessari in un'abitazione

Il numero dei libretti dipende da come sono realizzati gli impianti. Secondo le indicazioni della Regione Veneto, ad esempio, se in una abitazione ci sono: riscaldamento con termosifoni, condizionatore estivo ed una o più stufe a pellet od a legna, servono tre libretti. Se invece l'impianto è combinato, quindi un unico impianto funge sia da climatizzazione invernale che da climatizzazione estiva, serve un solo libretto che dovrà essere aggiornato da una sola ditta che manutenziona l'intero impianto.

Controllo e Manutenzione degli impianti (art. 7 DPR 74/13)

L'installatore/manutentore ha l'obbligo, dopo avere preso visione della documentazione tecnica dell'impianto, degli apparecchi e delle eventuali norme di riferimento, di scrivere sul nuovo libretto quali sono le operazioni di manutenzione e controllo e la loro frequenza.

Il manutentore, ogni qualvolta esegue una manutenzione ordinaria o straordinaria, deve segnalare sulla scheda 11.0.1 gli interventi effettuati.

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti (art. 8 DPR 74/13)

Per gli impianti di climatizzazione invernale con potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva con potenza utile maggiore o uguale a 12 kW, ogni qualvolta vengono effettuate la manutenzione ordinaria o straordinaria (nel caso l'intervento possa influire sul rendimento del generatore) deve essere eseguito il controllo di efficienza energetica e compilata la scheda 11.1.1(invernale) o 11.2.1 (estiva) ed il Rapporto di controllo di efficienza energetica che deve essere conservato in allegato al Libretto.

Sono obbligati alla compilazione del libretto ed alla manutenzione ma esclusi dal controllo di efficienza energetica, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, che comprendono le biomasse tra cui la legna da ardere, il legno sminuzzato (cippato) e pastiglie di legno macinato e pressato (pellet e bricchetti)

A partire dalla data del 15 ottobre 2014 è obbligatorio l'uso dei nuovi modelli di libretto, ai sensi del D.M. 10/02/2014. Va comunque conservato il libretto esistente.

Sanzioni

Il responsabile dell'impianto deve effettuare la manutenzione degli impianti termici, secondo l'obbligo del DPR 6 Aprile 2013, n. 74 e delle disposizioni regionali; per chi non le effettua sono previste delle sanzioni amministrative (da 500 a 3.000 euro).

Nel caso in cui il rendimento di combustione risulti inferiore ai limiti previsti dall'Allegato B al D.P.R. 74/2013 e non riconducibile a tali valori mediante operazioni di manutenzione, il generatore di calore deve essere sostituito entro 180 gg. a partire dalla data del controllo e per tale periodo sono esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'art. 4, comma 6 lettera e).

Per non aver provveduto ad adottare le misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 34 comma 5 della Legge 10/91 da € 516,00 al € 2.582,00.